



COMUNICATO UFFICIALE N. 1017 DEL 31 MAGGIO 2016 CORTE FEDERALE DI APPELLO N. 12

Reclamo Leonardi Andrea avverso la decisione del Tribunale Federale di inibizione per giorni dieci fino al 04.06.2016.

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Presidente: Scipio

Componenti: Ricciardi – Di Marco – Villoresi - Villani

Relatore: Scipio

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, osserva:

1. Con reclamo d'urgenza ex art. 117 R.G., pervenuto in data 26 maggio 2016, il tesserato Leonardi Andrea nella qualità di Presidente pro-tempore della Affiliata Scuola Basket Faenza ASD, impugnava la decisione n. 50 del Tribunale Federale resa in data 25.05.2016 in C.U. n. 986, con la quale veniva irrogata al reclamante la sanzione di giorni 10 (dieci) di inibizione per violazione dell'art. 42 R.G. in relazione all'avvenuta pubblicazione "sulla pagina Facebook della società Scuola Basket Faenza ASD di frasi offensive nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro".
2. Nel reclamo, oltre ad articolare richieste di merito di cui si dirà appresso, si sollecitava la "sospensione della sentenza a mio nome". Il Presidente del Collegio con provvedimento 26.05.2016 in applicazione dell'art. 116 comma 5 R.G., ritenuti sussistenti gravi motivi da individuare nel mancato deposito della motivazione della decisione impugnata, disponeva la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado.
3. All'odierna udienza compariva il rappresentante della Procura federale il quale ribadiva le proprie richieste già articolate avanti al Tribunale federale (inibizione per giorni 15); nessuno peraltro compariva per il reclamante malgrado la ritualità delle comunicazioni.
4. Ritiene la Corte che la decisione del Tribunale Federale debba essere confermata nel merito atteso che nelle parole pubblicate sul sito Facebook della società Scuola Basket Faenza ASD ("non è la prima volta che segnaliamo scorrettezze di arbitraggio nei nostri confronti..... questa è la nostra Federazione Italiana Pallacanestro -italbasket#vergogna") sono chiaramente

P.Q.M.

La Corte preliminarmente revoca il provvedimento emesso dal Presidente in data 26.05.2016 ai sensi dell'art. 116 comma 5 R.G.;

nel merito conferma la decisione impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura federale in relazione alla posizione della tesserata Placci Simona;

dispone che il periodo di inibizione di giorni 10 nei confronti del tesserato Leonardi Andrea termini il 9 giugno 2016;


dispone addebitarsi il contributo reclamo.

Carlo Maria Scipio
PRESIDENTE



Roma, 31 maggio 2016

Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE



Segue C.U. n. 1017 del 31.05.2016 C.F.A. n. 12

individuabili gli estremi della lesione della onorabilità dell'organizzazione federale, evidentemente da correlare ad una critica diretta ed espressa alla condotta degli arbitri in una partita del campionato di serie B femminile.

5. La responsabilità personale del tesserato Leonardi si desume chiaramente dal fatto che, anche a voler accedere alla tesi difensiva-peraltro articolata solo in fase di reclamo-circa la attribuibilità della condotta descritta nel capo di incolpazione di cui all'atto di deferimento della Procura federale a soggetto diverso e peraltro tesserato FIP permarrebbe a carico del Leonardi la responsabilità per omesso controllo del contenuto delle comunicazioni postate sul sito della società dallo stesso rappresentata.
6. Quanto alla determinazione della sanzione, la inibizione per giorni dieci appare del tutto conforme alla entità del fatto ed alla condotta del tesserato nella fase delle indagini del Procuratore federale e poi nella fase del giudizio di primo grado.
7. Per tutto quanto precede il reclamo deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
8. Dalla conferma della decisione di I° grado discende la revoca del provvedimento di sospensione della esecuzione della sanzione, emesso dal Presidente della Collegio il 26 maggio 2016. Peraltro, considerando i giorni intercorsi tra il provvedimento del Presidente del Collegio testè richiamato e la decisione di merito di questa Corte, il termine di cessazione della sanzione di giorni 10 (dieci) di inibizione, originariamente fissato dal Tribunale Federale al 04/06/2016, deve essere ora fissato alla data del 09/06/2016.
9. Ancora dal rigetto del reclamo e dalla conferma della decisione impugnata discende la conseguenza che deve farsi luogo all'addebito del contributo reclamo.
10. Residua la disposizione circa la trasmissione degli atti dell'intero procedimento al sig. Procuratore Federale per quanto di competenza in ordine alla posizione della tesserata Placci Simona, indicata dal Leonardi come autrice materiale della scritturazione del post di cui al capo di incolpazione.